

ALL. D

COMUNE DI PIACENZA

**Regolamento Comunale per la
Riscossione Coattiva delle Entrate
Comunali – atti emessi dall’anno 2020**

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 13/07/2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Recupero bonario
- Art. 3 – Accertamento esecutivo tributario
- Art. 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 5 – Riscossione coattiva
- Art. 6 – Interessi moratori
- Art. 7- Costi di elaborazione e notifica
- Art. 8 – Rateizzazione
- Art. 9 - Contenuto della domanda di rateazione e provvedimento di concessione o diniego
- Art. 10 - Discarico per crediti inesigibili
- Art. 11 – Ingiunzioni di pagamento
- Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2015.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata direttamente dall'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni, o affidata in concessione a soggetti esterni di cui agli art. 52, comma 5, lettera b) e 53 del D.Lgs. n. 446/97, e all'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013.
5. In caso di affidamento in concessione delle attività inerenti la riscossione coattiva, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.
6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo

- 4, entro 12 mesi dal termine entro cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria ed al canone per l'occupazione del suolo pubblico (COSAP).

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di nome tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Piacenza;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia s.p.a.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), e art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura - esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione - decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia s.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della Legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more

dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia s.p.a. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della Legge n. 160 del 2019.

Art. 8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su domanda del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà come definita al successivo art. 9 comma 2, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 6, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo in caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, fermo restando la durata massima della rateizzazione concessa ai sensi del comma 1 del presente articolo, dispone rateizzazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto

affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, deroga all'importo minimo della rata e alla durata massima della rateazione per un ulteriore periodo di durata identica all'originaria rateazione, quando l'importo delle rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
 - b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [$(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) / \text{Passivo corrente}$] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa viene prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo di durata identica all'originaria rateazione, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6. La proroga della dilazione originaria verrà concessa solo qualora, a seguito del peggioramento, si verifichi quanto descritto nel precedente comma 8 con riferimento all'importo delle rate e all'indice di liquidità.
10. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia s.p.a. , alla rateazione si applicano le normative e le direttive proprie del medesimo agente nazionale di riscossione.

Articolo 9 – Contenuto della domanda di rateazione e provvedimento di concessione o diniego

1. Il debitore che, trovandosi in situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, intende chiedere la rateazione delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4, deve inoltrare richiesta, tramite apposito modello, al Funzionario Responsabile del tributo, al Responsabile dell'entrata patrimoniale o al soggetto affidatario della riscossione forzata.
2. Si definisce situazione di temporanea e obiettiva difficoltà la situazione del debitore a cui è impedito il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e che può essere ricondotta, a titolo esemplificativo, alle seguenti condizioni: temporanea carenza di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio; stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque situazione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; diminuzione del reddito imponibile derivante da riduzione dell'attività lavorativa o da altre cause.
3. La richiesta di rateazione deve contenere:
 - estremi del provvedimento o dei provvedimenti da cui scaturisce il debito di cui si richiede la rateazione;
 - indicazione del numero di rate che il debitore intende richiedere;
 - indicazione di piani di rateazione in corso concessi dal Comune di Piacenza;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà con indicazione della motivazione per cui si richiede la rateazione.
4. Alla richiesta, ai fini della valutazione della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, devono essere allegati:
 - copia dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno

precedente, relativo a tutti i conti correnti bancari, postali o di deposito del debitore;

- per debiti superiori a euro 40.000,00: per le persone fisiche e gli imprenditori individuali con regimi fiscali semplificati, dichiarazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di richiesta della rateazione; per i soggetti diversi dai precedenti, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, libri, registri, scritture contabili e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, per la persona fisica o il legale rappresentante di società, enti e associazioni.

5. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata stabiliscono il numero di rate, tenuto conto della richiesta del debitore e nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1 dell'art. 8.
6. La rateazione non può essere concessa in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni non rispettate.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione vengono comunicati per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateazione. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con l'indicazione delle date di pagamento e degli importi delle singole rate.

Articolo 10 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata comunica annualmente all'Ufficio Comunale competente e al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 11 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezioni delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.